



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

P.zza Berni 2

51035 Lamporecchio (PT)

**DISCIPLINARE  
PER LE ULTERIORI  
AGEVOLAZIONI  
SULLA TARIFFA PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
TARI**

## **INDICE**

**ART. 1 : Oggetto**

**ART. 2 : Requisiti per le agevolazioni**

**ART. 3 : Domande**

**ART. 4 : Attestazione ISEE**

**ART. 5 : Decorrenza e termine delle agevolazioni**

**ART. 6 : Modalità di erogazione delle agevolazioni**

**ART. 7: Determinazione degli importi da corrispondere**

**ART. 8 : Controlli**

**ART. 9 : Trattamento dati**

**ART. 10 : Disposizioni finali e transitorie**

## **ART. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Disciplinare é adottato ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento per la gestione della tariffa per l'applicazione della TARI corrispettivo sui rifiuti urbani e del tributo comunale sui servizi" il quale prevede la possibilità di concedere agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

2. Tali agevolazioni riguardano la parte fissa della tariffa e il numero minimo degli svuotamenti previsto nel calcolo della parte variabile della tariffa. Gli svuotamenti ulteriori rispetto a quelli minimi previsti rimangono completamente a carico dei contribuenti.

## **ART. 2**

### **Requisiti per le agevolazioni**

1. Le agevolazioni sono concesse in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente".

2. I requisiti sotto elencati devono essere posseduti al momento della richiesta di agevolazione:

- Nuclei familiari rientranti nella fascia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con certificazione ISEE di tipo ordinario, rilasciata nell'anno in corso.

3. Le agevolazioni saranno concesse secondo i seguenti parametri stabiliti annualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle Tariffe.

## **ART. 3**

### **Domande**

1. Le domande di richiesta delle agevolazioni dovranno essere compilate dagli intestatari dell'utenza su appositi modelli disponibili presso l'URP e presentate, entro il termine del 15 settembre di ogni anno all'Ufficio Protocollo del Comune di Lamporecchio. Alle domande dovrà essere allegata copia dell'ultima fattura pagata.

2. L'esame delle domande è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali che entro 45 (quarantacinque) giorni dovrà comunicare l'esito dell'istruttoria al Gestore del Servizio.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvata la graduatoria con la relativa percentuale di sgravio.

#### **ART. 4** **Attestazione ISEE**

1. L'attestazione ISEE da prendere a riferimento è quella dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda.

#### **ART. 5** **Decorrenza e termine delle agevolazioni**

1. Le agevolazioni sono commisurate all'anno solare e cessano dal giorno successivo in cui si verifica il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2. Per continuare ad usufruire delle agevolazioni, l'utente dovrà rinnovare la richiesta presentando una nuova domanda entro il 15 settembre di ogni anno.

#### **ART. 6** **Modalità di erogazione delle agevolazioni**

1. L'accesso alle agevolazioni sarà concesso **fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio**. Nel caso le agevolazioni riconosciute siano superiori a detto importo sarà predisposta una graduatoria formata secondo le seguenti priorità:

- 1) Esenzioni Totali
- 2) Riduzioni al 50%
- 3) Riduzioni al 25%

2. A parità di esenzione o di percentuale di riduzione la graduatoria sarà predisposta in ordine crescente di ISEE.

#### **ART. 7** **Determinazione degli importi da corrispondere**

1. L'Ufficio Servizi Sociali, al termine dell'istruttoria delle domande per la richiesta delle agevolazioni sulla tariffa, comunica al Gestore i nominativi degli utenti aventi

diritto. Sulla base di tale comunicazione il Gestore determinerà l'importo da corrispondere.

## **ART. 8 Controlli**

1. In applicazione dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, il Comune effettuerà controlli sia sulla situazione familiare che sulla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti ammessi alle prestazioni.
2. I dati verranno confrontati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e ai sensi dell'art. 76 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## **ART. 9 Trattamento dati**

1. Qualunque informazione di cui questo Ente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Disciplinare, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che gli competono ai sensi del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

## **ART. 10 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Disciplinare avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; dal momento sua efficacia cessano di avere vigore tutti gli atti assunti nella materia del presente Disciplinare.